



VERBALE ASSEMBLEA STRORDINARIA DEL 21.06.2024

Oggi 21 Giugno 2024 alle ore 20.30 si è riunita l'assemblea straordinaria della
A.S.D. ALA RACING presso la Sede sociale in Corana (Pv) via via Cavour 37 – C.F e P.I.
09113750963

per deliberare del seguente Ordine del Giorno:

1) APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

2) VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti tutti i Soci maggiorenni ed il Consiglio Direttivo in toto.

Presidente dell'odierna Assemblea viene nominato il Sig. Iovine Luca Rosario e
Segretario il Sig. Baccino Simone Pietro, che accettano.

In merito al punto primo dell'Ordine del Giorno l'Assemblea viene informata
della necessità di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove normative
dettate dal DL 36/2021 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla
Legge 289/2002, viene letta una bozza del nuovo Statuto e l'Assemblea
all'unanimità approva.

Il Segretario comunica che verrà redatto in forma ufficiale il nuovo Statuto e
sarà registrato presso gli Uffici competenti.

L'Assemblea, dopo varie discussioni, approva all'unanimità.

Alle ore 22.35, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea è sciolta.

Il Presidente

Il Segretario

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio Territoriale di Saronno

Il presente atto è datato 26.06.2024

363

serie

3

Per delega del Direttore Provinciale

Il Funzionario

Vanessa CALCAGNO

ALLEGATO A)

STATUTO

"Associazione sportiva dilettantistica ALA RACING"

Corana (PV) – Via Cavour 37

C.F.09113750963 e P.IVA 09113750963



TITOLO I

Associazione sportiva dilettantistica A.S.D. ALA RACING – Corana

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e costituita, con sede a Milano, un'Associazione che assume la denominazione "Associazione sportiva dilettantistica ALA RACING – Corana"

Il Sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI non che agli Statuti ed ai Regolamenti della ACSI e delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione si obbliga anche all'osservazione del vincolo di giustizia federale.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi sportivi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- la divulgazione e la promozione del motorismo sportivo in ogni sua forma (moto e auto), la partecipazione competizioni, gare, mostre, fiere e manifestazioni sportive in genere, Motocross, Motociclismo, Rally, Motorally, Karting, Automobilismo;
- l'organizzazione di manifestazioni, corsi e convegni aventi per oggetto la sicurezza stradale, la guida e la prova di veicoli sportivi a motore;
- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività di pilotaggio di mezzi a motore, rivolti a persone di ogni genere ed età;
- l'organizzazione di manifestazioni che abbiano lo scopo finale di cui ai punti precedenti;
- la gestione e l'uso di autovetture e/o vetture prototipo da corsa;
- la collaborazione intesa anche come prestito di mano d'opera o assistenza sportiva dei propri associati sui campi gara, durante le manifestazioni con Associazioni con scopo analogo e durante manifestazioni motoristiche in genere;

2



- il poter rivolgere ai propri associati l'uso e la prova di autoveicoli elettrici e/o a motore;
- il poter trasportare sui campi gara, con mezzi di trasporto propri o noleggiati, autoveicoli da corsa curandone pure l'assistenza meccanica;
- il poter svolgere test e prove di messa a punto di mezzi a motore di vario genere, utilizzati nelle competizioni e non, in preparazione a gare o manifestazioni al quale poter partecipare con i propri associati;
- la diffusione gratuita di materiale informativo sulle iniziative ed i progetti dell'Associazione;
- la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica a livello dilettantistico delle attività sportive, intese come strumento di sviluppo e di formazione sportiva dell'associato, in particolar modo della disciplina del motorismo sportivo;
- la creazione di riunioni, meeting, dibattiti culturali sul mondo del "Motorsport" e della sicurezza stradale;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alle attività sportive;
- la gestione di impianti sportivi, anche in collaborazione con terzi, di proprietà di Enti Pubblici, di Enti Sportivi o di Soggetti Privati;
- l'organizzazione di eventi culturali legati alle attività sportive;
- praticare l'adesione ad altri Enti (CONI, ACSI,...), Federazioni o Organismi aventi scopi e finalità analoghe;
- promuovere in ambito associativo sportivo attività ludiche e didattiche con laboratori mirati;
- creare, all'interno dei locali o degli spazi destinati all'attività sportiva dell'Associazione, uno spazio dedicato ai minori presenti nella struttura;
- la diffusione gratuita di materiale informativo sulle iniziative ed i progetti dell'Associazione;
- il curare in proprio o per mezzo di adeguate strutture, anche esterne, la pubblicazione di libri, la distribuzione di volantini, dispense, periodici, volumi, monografie, affissioni etc., svolgere attività di ricerca in ambito culturale educativo e gestire archivi di documentazione;
- istituire in locali eventualmente all'uopo acquisiti, una biblioteca ed un archivio di documentazione culturale e sportiva a disposizione degli associati;
- promuovere la raccolta di fondi, attraverso il contributo dei Soci ed ogni altra fonte di contribuzione;
- promuovere e/o curare l'organizzazione di manifestazioni, che abbiano lo scopo finale di cui ai punti precedenti;
- svolgere attività di vendita prodotti di merchandising con logo e nome dell'associazione al fine di recuperare fondi per la gestione e lo svolgimento dell'oggetto sociale

Al fine di conseguire il proprio scopo e provvedere al sostentamento e alla copertura dei costi l'Associazione potrà operare nella ricerca di sponsor, sostenitori e finanziatori, potrà commercializzare merchandising con il proprio logo e nome, organizzare tornei, feste, camp estivi e tutte quelle attività che saranno in grado di procurare un ritorno economico all'Associazione, con il solo e unico scopo di coprire i costi di gestione.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Tutti i soci devono tesserarsi alla ACSI

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Eventuali modifiche dello Statuto dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo per il vaglio e la successiva presentazione da parte dell'assemblea degli associati;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- All'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della ACSI, delle deliberazioni e delle decisioni dei suoi organi, non che della normativa del CONI.
- Al pagamento della quota associativa

L'Associazione si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri soci lo Statuto e i regolamenti della ACSI, delle deliberazioni e delle decisioni dei suoi organi, non che della normativa del CONI.

Articolo 7

La quota di iscrizione all'associazione dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo, che potrà essere trimestrale, semestrale o annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.





L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore ad un mese, decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate.

L'esclusione del socio diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento.

TITOLO V

Risorse economiche-Fondo comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) Eredità, donazioni e regali;
- d) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale;

L'associazione si impegna ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della ACSI e degli altri affiliati e il pagamento di quanta ancora dovuto alla ACLI ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla ACSI stessa.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, non che fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO VI

Esercizio Sociale



Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Articolo 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante l'invio di lettera semplice, fax, e-mail e in ogni caso 5 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) Procede all'elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) Approva gli eventuali regolamenti;
- e) Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno la metà più uno degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esprimono il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria o straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

TITOLO VII

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia una materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o da consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) Predisporre i regolamenti interni;
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) Deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.



Inoltre sarà obbligo per i componenti del Consiglio Direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla ACSI di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto dovuto alla ACSI ed agli altri affiliati.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di coprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art.11 D.lgs 36 del 2021)

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, Il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti; nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO IX

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'Amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del Bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di Bilancio Consuntivo.

TITOLO X

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

2

Tali documenti sociali, conservati presso la Sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO XI

Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti alle Assemblee.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un Liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

TITOLO XII

Norma Finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

Il presente Statuto viene depositato avvalendosi della normativa art.12 comma 2bis26 d.l.g.s. 36 del 2021 che prevede l'esonero dai diritti di registrazione e bollo per gli atti che hanno lo scopo di adeguamento, modifica o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del presente decreto.

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Varese
Ufficio Territoriale di Saronno

Il presente atto è datato 26.06.2024
n° 363 serie 3

Per delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Vanessa CALCAGNO